

**Art. 19ter Antenne di telefonia mobile**

Per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile devono sottostare alle seguenti disposizioni;

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro.
2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:
  - 1 priorità: zone per il lavoro;
  - 2 priorità: zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
  - 3 priorità: zone miste;
  - 4 priorità: zone destinate prevalentemente all'abitazione;
  - 5 priorità zone destinate esclusivamente all'abitazione;
  - 6 priorità: nuclei e comparti speciali;
  - 7 priorità: zone per scopi pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle le zone per il lavoro;
  - 8 priorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).
3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
4. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

**Art. 20 Energia**

1. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento deve essere contenuto. In ogni caso l'indice energetico termico non può superare i valori prescritti dalle disposizioni cantonali vigenti.
2. Nel caso di ristrutturazioni o ampliamenti di stabili esistenti il Municipio può concedere deroghe sugli indici e sulle distanze dai confini e tra edifici nella misura in cui l'eccedenza è dovuta al maggior spessore dei muri originari per l'applicazione dell'isolazione termica.
3. La posa di pannelli solari per la produzione energetica è auspicata a condizione che l'ingombro e le principali componenti dell'impiantistica concorrano ad un adeguato completamento estetico e architettonico del disegno dello stabile. Sui tetti piani la loro sporgenza non può oltrepassare l'altezza dello stabile di ml 1.50 nelle zone residenziali e di ml 2.00 nelle altre zone.  
Non si applicano le prescrizioni relative ai corpi tecnici nei limiti che contengono il PRCS e dove specificatamente citato.